



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante “*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*”, e successive modificazioni;

VISTI, in particolare gli artt. 42, 43, 44 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 delle legge 15 marzo 1997 n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO la circolare direttoriale 19 dicembre 2012 n. 16565 che ha stabilito la documentazione che le imprese liriche devono trasmettere annualmente entro il 31 dicembre di ogni annualità pena l’attivazione della procedura di cancellazione dall’elenco prevista dall’art. 45 della citata legge 800 del 1967;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” è ridenominato “*Ministero della cultura*”;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2023, rep. n. 413, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per la Musica per la durata di tre esercizi finanziari a decorrere dall’anno 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 31 ottobre 2024, rep. n. 407 rubricato “*Modifiche al decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»*”;

VISTO il D.D.G. n. 2193 del 19 dicembre 2024 relativo all’elenco delle imprese liriche, istituito ai sensi dell’art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, vigente fino alla data del presente decreto;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2025, recante il conferimento al dott. Antonio Parente dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Spettacolo nell'ambito del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025 al n. 810;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2025, rep. n. 144, con il quale il dott. Gabriele Antonucci è stato nominato componente della Commissione consultiva per la musica, in sostituzione del dimissionario, dott. Marco Vinco, con decorrenza dalla data del citato decreto fino alla scadenza dell'incarico dei componenti, nominati con decreto ministeriale 28 dicembre 2023, n. 413;

VISTA la pec inviata all'impresa lirica "Guerra Giorgia" di Roma in data 17 dicembre 2025 con la quale l'impresa lirica è stata invitata "ad inoltrare, entro il 31 dicembre 2025, la documentazione prevista dall'allegata circolare direttoriale n. 16565 del 19 dicembre 2012";

VISTO il preavviso di cancellazione dall'elenco di cui all'art. 42 della citata legge 800 del 1967, inviato all'impresa lirica "Guerra Giorgia" di Roma con nota del 9 febbraio 2026 recante prot. 1438, motivato dal mancato invio della documentazione richiesta:

CONSIDERATO che non risulta pervenuta la documentazione prevista per il mantenimento dell'iscrizione nel suddetto elenco;

SENTITA la Commissione Consultiva per la Musica la quale nella seduta del 16 marzo 2026 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dell'impresa lirica "Guerra Giorgia" di Roma dall'elenco di cui all'art. 42 della legge 800 del 1967;

VISTA la nota del 14 aprile 2026 recante protocollo 4981 con cui la Direzione generale spettacolo ha comunicato all'impresa lirica "Guerra Giorgia" di Roma la cancellazione dall'elenco delle imprese liriche di cui all'art. 42 della legge 800 del 1967;

DECRETA

Art. 1

1. L'impresa lirica "**Guerra Giorgia**" di Roma è cancellata, per i motivi esposti in premessa, dall'elenco delle imprese liriche istituito presso il Ministero della cultura ai sensi dell'art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni;

Art. 2

1. In considerazione di quanto disposto all'articolo 1, il nuovo elenco delle imprese liriche di cui all'art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, è costituito dai seguenti soggetti:

N.	IMPRESA	CITTA'	PROVINCIA
1	ORGANIZZAZIONE EUR Soc. COOP.a.r.l.	PESARO	(PU)
2	S.O.L.T.I. di Fasano Ermanno & C. s.n.c.	VELLETRI	(RM)
3	Soc. Cult. Artisti Lirici Torinesi "Francesco Tamagno"	TORINO	(TO)



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3

(Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, è ammesso Ricorso Straordinario entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo: <https://spettacolo.cultura.gov.it/>, unitamente al verbale della riunione della Commissione consultiva per la musica n. 2 del 16 marzo 2026, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Parente